

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato. In particolare, il comma 1, lett. a), del citato articolo, conferisce una specifica delega per l'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale del medesimo Corpo e conseguente revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'assetto ordinamentale del personale del Corpo.

La suddetta delega ha trovato attuazione con l'emanazione del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, che, mediante le disposizioni introdotte al Capo I, ha integrato il quadro normativo delle funzioni e dei compiti spettanti al Corpo nazionale. In particolare, gli articoli 3, 4 e 5 del suddetto decreto legislativo hanno novellato le disposizioni concernenti, rispettivamente, i servizi di prevenzione incendi, gli interventi di soccorso pubblico e le attività di formazione in materia di prevenzione incendi e sicurezza nei luoghi di lavoro, operando una complessiva rivisitazione della precedente disciplina ed ampliando la sfera di competenza operativa del Corpo stesso, da cui consegue un rilevante incremento dei rischi e delle responsabilità. Nello specifico, il Corpo nazionale ha ora assunto un ruolo di coordinamento tecnico-operativo negli interventi di soccorso pubblico più complessi. Si tratta di situazioni che richiedono la presenza di una molteplicità di operatori appartenenti ad enti diversi, la cui attività va indirizzata in maniera coordinata sul luogo dell'evento, fin dai primi momenti dell'intervento. Pertanto, è stato così individuato, con chiarezza, il Corpo dello Stato cui fa capo la responsabilità della direzione tecnica del soccorso.

Fra le altre attività si evidenziano quelle espletate dal Corpo nazionale nei seguenti scenari operativi:

- incidenti (ferroviari, stradali e aerei) ed eventi che da sempre costituiscono teatri operativi in cui si esplica l'azione dei Vigili del Fuoco, quali frane, piene, terremoti, alluvioni o di ogni altra pubblica calamità; eventi di protezione civile per i quali resta ferma l'attribuzione delle funzioni di coordinamento in materia, ove il Corpo nazionale opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile;
- spegnimento degli incendi boschivi, atteso che, per quanto concerne la lotta con mezzi aerei - con il trasferimento della flotta aerea antincendio boschivo dello Stato dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di parte della flotta aerea del Corpo forestale dello Stato al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno - la gestione dei mezzi aerei destinati a tale scopo è ormai sostanzialmente concentrata presso il Corpo nazionale. Anche per quanto riguarda la lotta attiva contro gli incendi boschivi a terra, ferme restando le primarie competenze delle Regioni in materia, risultano ampliate le competenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha assorbito quelle del Corpo forestale dello Stato.

Le nuove competenze attribuite in materia di lotta attiva agli incendi di bosco attribuite dall'articolo 8 della legge n.124 del 2015 al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, hanno determinato l'esigenza di apportare modifiche al quadro ordinamentale del personale mediante la previsione - all'articolo 13 del richiamato decreto legislativo n. 97 del 2017 - di norme volte all'istituzione di ruoli speciali ad esaurimento per l'inquadramento delle 390 unità di personale del Corpo forestale, trasferite ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, nonché all'impiego del personale dei ruoli ordinari del Corpo nazionale per dare temporanea copertura alle eventuali carenze del personale proveniente dai citati ruoli a esaurimento AIB.

Al riguardo, si rappresenta che, in sede di approvazione del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, non è stato possibile recepire alcune osservazioni rese nella formulazione dei pareri delle competenti commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato, in quanto necessitano, per la loro realizzazione, di approfondita valutazione e di complessi interventi sull'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltre che della puntuale definizione delle relative risorse finanziarie. Le predette osservazioni concernono, tra l'altro, l'istituzione di ruoli tecnici, di ruoli

direttivi speciali, di ruoli direttivi e dirigenziali per il personale SATI, la valorizzazione del personale specialista e dei funzionari direttivi appartenenti ai ruoli operativi del Corpo nazionale, nonché la semplificazione dei passaggi di carriera.

In ragione del significativo ampliamento delle funzioni e dei compiti, nonché delle connesse responsabilità del personale del Corpo, l'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 97, ha istituito un fondo per l'operatività del soccorso pubblico destinato a dare un riconoscimento economico al personale VVF (non avente qualifica dirigenziale), nonché a finanziare ulteriori interventi di riordino delle carriere, integrativi e/o correttivi di quelli già disposti con i Capi II e III del medesimo decreto legislativo n. 97 del 2017.

L'articolo 1 del presente decreto definisce l'ambito di applicazione, l'oggetto e le finalità del provvedimento stabilendo che le risorse del fondo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 97 del 2017 siano destinate alla valorizzazione, a livello retributivo, delle peculiari condizioni di impiego professionale e degli accresciuti compiti di natura operativa, anche derivanti dal passaggio delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco conseguenti alla revisione ordinamentale disposta dal decreto stesso. Le categorie interessate dalla valorizzazione economica sono il personale non direttivo e non dirigente ed il personale direttivo del comparto autonomo di negoziazione "Vigili del fuoco e soccorso pubblico". Ai sensi dell'articolo 1 il decreto definisce altresì le modalità di utilizzazione dall'anno 2017 delle risorse del citato fondo, individuando la quota delle medesime riservata al finanziamento di ulteriori interventi di riordino delle carriere e dei ruoli di tutto il personale del Corpo.

L'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ripartisce pertanto 59 milioni di euro per l'anno 2017 e 103,03 milioni di euro dal 2018, alle seguenti finalità:

- alla lettera a), 59 milioni di euro per l'anno 2017 - con decorrenza dal 1° ottobre 2017 - e 87 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per la valorizzazione, a livello retributivo, delle peculiari condizioni di impiego professionale del personale non dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, conseguenti alla revisione ordinamentale di cui al decreto legislativo n. 97 del 2017 e agli accresciuti compiti di natura operativa, anche derivanti dal trasferimento di alcune competenze dell'ex Corpo forestale dello Stato, con particolare riferimento a quelle in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi. L'attribuzione dei miglioramenti retributivi avverrà a seguito delle procedure negoziali di cui agli articoli 34 e 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
- alla lettera b), 16,03 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018, per finanziare ulteriori interventi di riordino delle carriere e dei ruoli di tutto il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da definire con le modalità e le procedure ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, tenendo anche conto delle osservazioni già espresse dalle competenti Commissioni parlamentari, dal Consiglio di Stato e dalla Conferenza delle regioni e delle province.

Il comma 2 dell'articolo 2, con riferimento alle misure massime di 22 milioni di euro per il 2017 e di 87 milioni di euro dal 2018, individua gli interventi di valorizzazione retributiva da attuarsi mediante le procedure negoziali di cui ai citati articoli 34 e 80. Detti interventi sono intesi a valorizzare prioritariamente:

- l'ampliamento delle competenze e l'implementazione delle responsabilità professionali del personale non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, conseguenti alle previsioni del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, attraverso il riconoscimento di una voce retributiva accessoria, di natura fissa e continuativa, correlata al ruolo, all'anzianità e al grado di responsabilità del predetto personale all'interno del medesimo Corpo;
- i compiti di natura operativa e le condizioni di impiego del personale non dirigente del medesimo Corpo, implementati dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, attraverso l'incremento delle indennità di rischio e mensile.

Il successivo comma 3, precisa che, per il solo anno 2017, nell'ambito delle risorse di cui al comma

1, lettera a), con le procedure negoziali di cui ai citati articoli 34 e 80, viene altresì valorizzato l'eccezionale impegno profuso dal Corpo in contesti emergenziali anche attraverso misure di incremento della retribuzione accessoria del personale non dirigenziale.

Appare utile precisare che le suddette procedure negoziali sono destinate ad affiancarsi a quelle recentemente attivate per la stipula degli accordi nazionali di comparto per il triennio 2016-2018, da recepire con appositi decreti del Presidente della Repubblica deputati a definire il valore economico, per ciascuna qualifica, delle componenti stipendiali fisse e la misura del relativo incremento nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per la contrattazione di primo livello.

Pur alla luce della coincidenza dello strumento utilizzabile per i due percorsi negoziali (valorizzazione retributiva straordinaria e rinnovo negoziale periodico) e indipendentemente dall'eventuale riunione dei tavoli di discussione in relazione alla identità delle delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale, l'espressa salvezza - operata dal richiamato articolo 15 del decreto delegato - degli esiti dei procedimenti negoziali ordinari non ancora conclusi, esclude qualsiasi profilo di reciproca anticipazione ovvero sovrapposizione tra gli effetti delle due operazioni di incremento delle medesime indennità di rischio e mensile.

RELAZIONE TECNICA

In applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 97 del 2017, con il presente decreto si individuano le modalità di utilizzazione delle risorse disponibili del fondo per l'operatività del soccorso pubblico istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del programma di spesa «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico».

La dotazione del fondo è pari a 59 milioni di euro per il 2017 e a 103,3 milioni a decorrere dal 2018, per effetto dei seguenti finanziamenti:

- euro 39,7 milioni per l'anno 2017 ed euro 81,730 milioni dall'anno 2018, assegnati dall'articolo 2, lettera a), del richiamato decreto legislativo n. 97 del 2017.
- euro 19,3 per l'anno 2017 ed euro 21,3 per l'anno 2018 previsti dalla successiva lettera b) così determinati dal decreto interministeriale 17 novembre 2017 adottato ai sensi di quest'ultima disposizione.

L'articolo 1, nell'indicare l'oggetto e la finalità del provvedimento, precisa che le risorse sopra evidenziate sono destinate alla valorizzazione, a livello retributivo, delle peculiari condizioni di impiego professionale e degli accresciuti compiti di natura operativa, anche derivanti dal passaggio delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco conseguenti alla revisione ordinamentale disposta dal suddetto decreto n. 97 del 2017.

La ripartizione delle predette risorse, correlata a specifiche finalità, è definita dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto.

Infatti, la lettera a) destina agli interventi di valorizzazione retributiva dei compiti di natura operativa del personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, individuati al successivo comma 2, l'importo complessivo di 59 milioni di euro per l'anno 2017 e di 87 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. La successiva lettera b) riserva i restanti 16,03 milioni di euro al finanziamento di ulteriori interventi di riordino delle carriere e dei ruoli di tutto il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da definire con le modalità e le procedure ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Il comma 2 dell'articolo 1 definisce i richiamati interventi di valorizzazione retributiva, da attuarsi mediante le procedure negoziali di cui agli articoli 34 e 80 del decreto legislativo n. 217 del 2005, destinando ad essi risorse nella misura massima di 22 milioni di euro per il 2017 e di 87 milioni di euro dal 2018.

Infine, il comma 3 prevede la remunerazione, per il solo anno 2017, dell'impegno del personale non dirigente del Corpo in contesti emergenziali, anche attraverso misure di incremento della retribuzione accessoria, mediante le procedure di cui agli articoli 34 e 80 del decreto legislativo n. 217 del 2005. Tale intervento è finanziato nell'ambito dei 59 milioni di euro di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), ed attuato con le risorse residuali risultanti a seguito degli interventi di valorizzazione di cui al precedente comma 2.

La tabella seguente riassume in modo schematico le modalità di utilizzo precedentemente descritte.

modalità di utilizzo	decorrenza	2017	dal 2018
Voce retributiva accessoria, di natura fissa e continuativa e incremento delle indennità di rischio e mensile ex articolo 2, comma 2	dal 1° ottobre 2017	22,00 mil. (limite massimo)	87,00 mil.
Finanziamento di ulteriori interventi di riordino delle carriere e dei ruoli del CNVVF ex articolo 2, comma 1, lettera b)	dal 1° gennaio 2018		16,03 mil.
Misure di incremento della retribuzione accessoria ex articolo 2, comma 3	per il solo anno 2017	37,00 mil. (limite minimo)	-
Totale:		59,00 mil.	103,03 mil.
* gli importi indicati sono comprensivi degli oneri previdenziali ed erariali a carico dello Stato			

Infine, l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, precisando che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in aggiunta a quelli già previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97.